

F.I.U.F.

Federazione Italiana Unihockey Floorball – www.fiuf.it

Codice Fiscale: 91547760156

Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 8500184925

Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –



Roma, 24 luglio 2014

Oggetto: decisione di primo grado del Giudice Unico Federale

Numero di ruolo 011/2013

Premesse fattuali:

In data 17 maggio 2014 si disputava la gara di Coppa Italia Seniores di Floorball "Campo Grande" tra i club SHC Firelions Serenissima e ASC Algund, regolarmente calendarizzata. Arbitri designati per la gara in oggetto erano i sigg. Giorgio Picin (autore del referto) e Marco Concli.

Dalla prima ricostruzione è emerso un caso di insulti all'arbitro, ad opera del giocatore di ASC Algund Patrick Nussbaumer, dovuti all'esplosione di una situazione particolarmente delicata, in una partita il cui esito è rimasto incerto, letteralmente, fino all'ultimo secondo.

A causa della frustrazione dovuta alla sconfitta maturata all'ultimo e in una situazione particolare, il giocatore Nussbaumer avrebbe rivolto frasi ingiuriose all'arbitro contestandone la competenza e l'imparzialità.

In sede di stesure del referto, l'arbitro ha confermato l'espulsione del giocatore coinvolto, contrassegnando la sanzione come "Penalità di Partita 3", indicando la fattispecie 6.17.3 "Insulti".

Istruttoria:

In ottemperanza alle disposizioni statutarie sono stati raccolti i seguenti documenti e testimonianze per istruire il caso e consentire all'organo giudicante di prendere i provvedimenti appropriati:

- Referto Arbitrale relativo alla "Penalità di Partita 3" inflitta al sig. Nussbaumer
- Testimonianza orale rilasciata dall'arbitro Sig. Giorgio Picin

Tutti i documenti sono stati acquisiti dal giudicante, che li rimette a disposizione degli organi federali competenti previa specifica richiesta.

Dall'analisi del referto arbitrale, dalle introduzioni al caso svolte dalla Segreteria Federale, e dalle testimonianze e dalle documentazioni acquisite dal giudicante, le risultanze dell'istruttoria hanno portato alla seguente ricostruzione della vicenda:

[INIZIO RICOSTRUZIONE]

A cinque secondi dal termine dell'ultimo periodo, l'arbitro Giorgio Picin fischiava una punizione a favore di SHC Firelions Serenissima. Avendo ravvisato che, a causa di un errore materiale del Segretariato il cronometro non era stato fermato a tempo debito, facendo perdere circa 3 secondi di gioco effettivo, e data l'estrema incertezza del risultato finale, prima di procedere con il riavvio del gioco l'arbitro Picin informava entrambe le panchine che quei 3 secondi sarebbero stati recuperati e che, pertanto, il cronometro sarebbe ripartito 3 secondi dopo il fischio.

Nell'azione immediatamente successiva, SHC Firelions Serenissima segnava il gol che le permetteva di accedere alla partita successiva.

A causa di questa difficilmente gestibile frenesia degli eventi, il giocatore Patrick Nussbaumer, in preda alla frustrazione per la sconfitta appena subita, esprimeva un'energica rimostranza contro l'arbitro Picin, usando le seguenti parole: *"non capite un cazzo, tutta la partita è stata falsata, siete dei ladri"*. Seguiva l'espulsione del giocatore che, resosi immediatamente conto dell'incongruità del proprio comportamento, si scusava con l'arbitro.

[FINE RICOSTRUZIONE]

Il club ha rinunciato a presentare una propria memoria difensiva.

Dispositivo:

In merito al caso di cui al numero di ruolo 011 dell'Anno Sportivo 2013/2014 così come contrassegnato dalla Segreteria della Federazione Italiana Unihockey Floorball, il giudice unico federale:

- visto l'art. 29 dello Statuto Federale;
- preso atto delle indicazioni del Vademecum Federale 2013/2014;
- acquisita la documentazione e il materiale probatorio;
- **Squalifica** il giocatore tesserato Patrick Nussbaumer, dalle gare nell'ambito della "Coppa Italia Seniores Campo Grande" per un totale (comprensivo della prima partita successiva all'espulsione) di 1 (una) gara;
- **Non Infligge** alcuna sanzione aggiuntiva.

Addendum al dispositivo **Interpretazione delle Norme Federali**

Nel caso in oggetto non si ravvisa la necessità di ulteriori sanzioni in aggiunta a quelle previste, da regolamento, dalla "Penalità di Partita 3". In considerazione della insindacabilità da riconoscersi al minimo edittale previsto per la squalifica in oggetto, non si ritiene la presente decisione come appellabile. Tale considerazione poggia su una ripartizione fisiologica da riconoscersi alle funzioni del giudice e a quelle dell'arbitro. In altre parole, se il giudice ha senz'altro la prerogativa di infliggere sanzioni o squalifiche, non gli si può garantire la facoltà di disconoscere del tutto una decisione arbitrale e procedere, ad esempio, ad eliminare anche la squalifica per la gara successiva a quella in cui viene comminata una "Penalità di Partita 3". Tale interpretazione non è suffragata dalla lettura di norme dello statuto, ma deve evincersi, a parere di chi scrive, dalla ripartizione dei poteri in seno alla Federazione. Si aggiunga inoltre che l'eventuale potere del giudice di commutare una "Penalità di Partita 3" in una "Penalità di Partita 1" creerebbe degli invalicabili ostacoli di ordine pratico: essendo sovente due partite giocate in giorni consecutivi, nel caso di una "Penalità di Partita 3" inflitta nel corso della prima partita si dovrebbe senz'altro rinviare la partita prevista per il giorno dopo in attesa della decisione del G.U.F, stante che, se quest'ultimo decidesse per una commutazione *in melius* della decisione arbitrale, il giocatore espulso potrebbe prendere parte alla partita successiva.

Motivazioni:

Le ragioni della presente decisione, in ossequio ai principi stabiliti nelle motivazioni delle sentenze redatte in quest'anno sportivo, sono ragioni di uniformità a decisioni precedenti e ragioni di equità rispetto al caso concreto.

In un caso di proteste e di mancanza di rispetto verso l'arbitro, si ribadisce quello che è il principio consolidato, secondo il quale la performance dell'arbitro non può, in alcuna maniera, giustificare una reazione irrispettosa o violenta. Questo principio deve salvaguardare la serenità dell'arbitro, che deve poter godere di una indipendenza emotiva e decisionale totale, senza doversi sentire, in nessuna circostanza, in obbligo di giustificare di fronte ai giocatori le proprie decisioni.

È pur vero, tuttavia, che ci sono situazioni diverse di proteste incongrue, e persino insulti diversi, e che chi giudica ritiene equo diversificare sulla base della natura degli insulti o delle mancanze di rispetto.

Nel caso in oggetto, due elementi rendono ragionevole limitarsi a confermare la squalifica fisiologica:

- Il fatto che la protesta censurata è avvenuta "a caldo" di un episodio cruciale e controverso (che, si precisa, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, è stato gestito egregiamente dagli arbitri).
- La natura delle proteste è stata "nel merito" delle decisioni e non rivolte alla persona dell'arbitro.

È pertanto essenziale concentrarsi su quanto i giocatori espulsi dicono per poter maturare una decisione equa (stante che un arbitro mai espellerebbe un giocatore che si limitasse a dire "non sono d'accordo con la tua decisione", ma che lo espellerebbe solo se i suoi modi trascendessero la cortesia e la buona educazione).

In questo caso, si ritiene di confermare la squalifica già inflitta senza ulteriori sanzioni.

In fede,

Marco Piccoli
Giudice Unico Federale
Federazione Italiana Unihockey Floorball